

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 77

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 maggio 1996)

### INDICE

BEVILACQUA ed altri: sul conferimento al personale docente delle supplenze nella scuola materna, elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica (4-07791) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione)	Pag. 3827	GEL: sulla opportunità di sospendere le elezioni per il rinnovo dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, fissate per i giorni 28 e 29 aprile 1996, e di una riforma di tali organismi (4-08085) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione)	Pag. 3839
COSTA: sui criteri di allestimento delle graduatorie relative a comandi dalle scuole medie all'università (4-07163) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione)	3828	MATTEJA: sui criteri di ammissione dei docenti non di ruolo ai corsi annuali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento previsti dall'articolo 1, commi 27 e 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (4-07847) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione)	3840
DE LUCA: sulla esclusione dei docenti non di ruolo cessati dal servizio dai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 1, commi 27 e 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (4-07462) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione)	3829	PAPPALARDO, STEFANO: sulla esclusione dei docenti non di ruolo cessati dal servizio dai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento previsti dall'articolo 1, commi 27 e 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (4-07776) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione)	3841
DE NOTARIS: sulle numerose irregolarità riscontrate in ordine alla sicurezza ed alla idoneità dell'edificio, sito in Vico Equense (Napoli), sede della scuola media «Filippo Caulino» (4-06397) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione)	3831	TAMPONI: sui criteri di ammissione dei docenti non di ruolo ai corsi annuali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento previsti dall'articolo 1, commi 27 e 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con particolare riferimento alla situazione nella provincia di Sassari (4-07461) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione)	3842
sulla esclusione dei docenti non di ruolo dai corsi di riconversione con valore abilitante all'insegnamento negli istituti professionali delle discipline comprese nella nuova classe di concorso 076/A (4-07934) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione)	3838		



BEVILACQUA, BRIENZA, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», all'articolo 1, comma 27, stabilisce che entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge il Ministro della pubblica istruzione istituisce e disciplina corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado della durata di un anno;

che il successivo comma 28 prevede che ai predetti corsi siano ammessi docenti non di ruolo che risultino in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995;

che l'articolo 20 dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, recante «Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nella scuola materna, elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica», al comma 16 stabilisce che, ai fini della individuazione delle effettive esigenze, i capi d'istituto dovranno tenere conto della durata complessiva dell'assenza del docente, dei giorni effettivi di lezione in essa compresi - anche in relazione ad eventuale sospensione dell'attività didattica per festività -, della possibilità di far ricorso a docenti che risultino in servizio nella scuola e con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze;

che lo stesso articolo, al comma 19, specifica che, per assicurare la continuità didattica, la nomina conferita per un determinato periodo e che si conclude con la sospensione delle lezioni a causa di festività è confermata alla ripresa dell'attività didattica al medesimo docente;

che, giusta l'ordinanza ministeriale n. 371 del 1994, si è verificato che i presidi di alcune scuole, prima delle vacanze natalizie, hanno revocato le nomine, mentre altri docenti sono stati nominati dai provveditori prima delle festività natalizie, rientrando per tale ragione nelle disposizioni della legge finanziaria;

che, al contrario, tutti coloro i quali hanno ricevuto le nomine dopo le suddette festività risultano penalizzati dalle disposizioni di cui sopra,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover attivare ogni utile intervento al fine di eliminare tale evidente disparità di trattamento.

(4-07791)

(25 gennaio 1996)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare 4-07791 si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento l'onorevole

interrogante, non ha mancato di adoperarsi affinché la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 27 e 28) della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianità, non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, è stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1.

Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* recante la stessa data, è stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
LOMBARDI

(10 aprile 1996)

---

COSTA. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso che sono state allestite graduatorie per ottemperare alla richiesta di comandi dalle scuole medie all'università, l'interrogante chiede di sapere quali siano stati i criteri di allestimento delle suddette graduatorie ed il motivo per cui l'unica richiesta che tendeva a soddisfare esigenze dell'università di Lecce non è stata accolta.

(4-07163)

(12 dicembre 1995)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare 4-07163 si ritiene di dover far presente che le utilizzazioni del personale direttivo e docente sono disciplinate dall'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Detta normativa prevede che solo le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica sono disposte sulla base delle designazioni, formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di una graduatoria che è compilata a cura degli uffici stessi (articolo 456, comma 3).

Per le utilizzazioni presso università, associazioni ed enti, che vengono disposte dopo l'accantonamento dei posti per le esigenze dell'amministrazione scolastica, la normativa in parola non richiede la predisposizione di apposite graduatorie, ma indica esclusivamente gli enti e le finalità da perseguire.

In particolare, in merito alle utilizzazioni presso le università, si fa presente che, a fronte di oltre 500 richieste, sono state disposte soltanto 16 utilizzazioni.

Pertanto è stato possibile prendere in considerazione un numero limitato di domande, regolarmente presentate, documentate e valide nelle motivazioni, senza considerare la dislocazione territoriale delle stesse.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
LOMBARDI

(15 aprile 1996)

---

DE LUCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che il cosiddetto collegato alla finanziaria (legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») prevede l'istituzione di «corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento» in scuole statali (articolo 1, comma 27) e, contestualmente, stabilisce l'ammissione ai corsi medesimi dei «docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995» (comma 28 dello stesso articolo 1);

che dette norme - inserite dalla Camera dei deputati (a seguito di emendamento di iniziativa parlamentare, ma recepito dal Governo nel testo sottoposto a voto di fiducia) - hanno suscitato proteste e critiche, sotto profili diversi, sia da parte di sindacati che di singoli lavoratori interessati (si veda, per tutte, la «Gazzetta di Parma» del 27 dicembre 1995 e la «Tribuna di Parma» del 6 gennaio 1996);

che, tuttavia, pare affidata alla cosiddetta discrezionalità legislativa, suscettibile di sindacato soltanto sul piano politico, la prevista ammissione di docenti non di ruolo a corsi abilitanti anziché la loro assunzione in ruolo (siccome stabiliscono, invece, per i precari di enti locali, sia pure all'esito di concorsi riservati, i commi 14 e 15 dello stesso articolo 1, che sono stati inseriti, sia detto per inciso, a seguito di emendamenti di iniziativa dell'interrogante unitamente ad altri senatori del Gruppo progressisti-federativo);

che, di conseguenza, va affidato all'apprezzamento discrezionale del Governo il rilievo critico (di fonte sindacale) che concerne l'ammissione a corsi abilitanti - anziché l'assunzione in ruolo - dei docenti non di ruolo considerati dalle norme in esame (articolo 1, commi 27 e 28, del collegato);

che sembra invece suscitare dubbi, anche sul piano della legittimità costituzionale, la limitazione - ai «docenti (...) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge» - della prevista ammissione a corsi abilitanti;

che ne risultano infatti esclusi - ancorchè abbiano «prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995» - i docenti non di ruolo che, alla data menzionata, non siano più in servizio;

che siffatta esclusione non pare sorretta da giustificazione adeguata e risulta, perciò, discriminatoria o, comunque, irragionevole (e, come tale, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione);

che, invero, l'attualità del servizio ad una data determinata può, bensì, giustificare un trattamento diverso e più favorevole, ma soltanto nel caso in cui sia il termine finale (*dies ad quem*) di un periodo ininterrotto, parimenti decorrente da un termine iniziale certo (*dies a quo*) ed influisca, perciò, sulla durata complessiva del servizio (siccome previsto, per i precari di enti locali, dal citato comma 14 dell'articolo 1 del collegato);

che l'attualità del servizio ad una data determinata (in ipotesi «alla data di entrata in vigore della presente legge») non pare invece giustificata, ai fini dell'accesso ad un trattamento diverso e più favorevole, quando ne sia requisito, come nella specie, un periodo complessivo di servizio, anche non continuativo, la cui durata prescindendo dalla permanenza in servizio a quella data (siccome stabilisce correttamente, per i precari di enti locali, il citato comma 15 dell'articolo 1 del collegato);

che si impone la necessità di fugare, con l'urgenza del caso, i prospettati dubbi di costituzionalità (del citato articolo 1, commi 27 e 28, del collegato), allo scopo di assicurare certezza del diritto, legittimità dei provvedimenti attuativi di dette norme (ordinanza ministeriale, istitutiva dei corsi abilitanti, ed altri provvedimenti concernenti i corsi medesimi) e, soprattutto, di evitare il grave pregiudizio che, altrimenti, ne deriverebbe ai docenti (indebitamente) esclusi non solo nell'immediato, ma anche nelle loro prospettive di carriera;

che, a tale scopo, la interpretazione adeguatrice di dette norme (sia essa espressamente resa, in emananda circolare esplicativa, oppure implicita nella menzionata ordinanza) - volta a negare rilevanza, appunto, all'attualità del servizio (alla data di entrata in vigore del collegato) al fine dell'ammissione ai corsi abilitanti (in ossequio, per quanto si è detto, al principio costituzionale di uguaglianza) - risulta alternativa rispetto alla interpretazione autentica, nel medesimo senso, che entri in vigore prima dell'ordinanza istitutiva dei corsi (e da affidare necessariamente, perciò, ad emanando decreto-legge),

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere per fugare i dubbi di legittimità costituzionale ed, in genere, per dare risposta appagante ai rilievi, che sono stati proposti con riferimento alle norme in esame (articolo 1, commi 27 e 28, del recente collegato alla finanziaria).

(4-07462)

(10 gennaio 1996)

RISPOSTA. - Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri all'interrogazione parlamentare 4-07462 si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante,

non ha mancato di adoperarsi affinché la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 27 e 28) della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianità, non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, è stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1.

Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* recante la stessa data, è stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
LOMBARDI

(15 aprile 1996)

DE NOTARIS. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che in Vico Equense (Napoli) la scuola media «Filippo Caulino» costruita nel 1980 ospita gli alunni dal 1983;

che dal 1983 si susseguono ispezioni e denunce che hanno determinato sequestri e dissequestri;

visto:

che il 23 novembre 1994 l'USL aveva riscontrato che l'edificio era stato costruito non rispettando norme di sicurezza elencate in verbale;

che il 7 ottobre 1995 con verbale di ispezione in materia di prevenzione infortuni ed igiene relativo alla scuola media statale «Caulino» il maresciallo O. Antonio Lezzi, ufficiale di polizia giudiziaria effettivo alla stazione dei carabinieri di Vico Equense e l'ingegner Antonio Fabbrocino, ispettore ufficiale di polizia giudiziaria del servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASL n. 5 di Castellammare di Stabia, dando atto di un'ispezione avvenuta il giorno 5 ottobre 1995, confermavano che non erano state eliminate le irregolarità accertate il 23 novembre 1994 che, secondo verbale dei carabinieri di Vico n. 2587/A35, riguardavano norme di sicurezza sul lavoro;

considerato:

che le irregolarità riguardano i parapetti non idonei, la manutenzione e conservazione delle strutture e degli impianti, le finestre di alcune aule, gli estintori, i servizi igienici, il posto di permanenza del personale ausiliario, le caldaie non sottoposte a collaudo e prive di targhetta con le caratteristiche tecniche, il possesso del certificato di prevenzione incendi: inoltre nel primo piano dello stesso immobile nel

quale vi sono sei classi della scuola elementare il rapporto superficie/alunni è inferiore in alcune classi al limite minimo stabilito, l'illuminazione è insufficiente, il refettorio è ubicato in modo da costringere alunni e docenti ad uscire all'esterno per raggiungerlo, le finestre non facilitano il ricambio dell'aria, i gradini delle scale non sono idonei; che, come da verbale, sono state violate le seguenti norme di legge: decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956; decreto ministeriale 18 dicembre 1975 e 16 febbraio 1982; legge 7 febbraio 1984; decreto-legge n. 626 del 1994,

si chiede di conoscere:

ogni notizia riguardante la costruzione della scuola, le ditte appaltatrici, le spese sostenute, i collaudi effettuati e le commissioni di collaudo e se, quando e da chi verranno eliminate le irregolarità accertate, per permettere alla preside Nora Rizzi, ai docenti, agli alunni ed alle loro famiglie la fruizione dell'istituto scolastico in piena sicurezza;

se non si ravvisino in quanto esposto responsabilità amministrative, civili e penali.

(4-06397)

(18 ottobre 1995)

**RISPOSTA.** - In ordine all'interrogazione parlamentare 4-06397, si fa presente che la situazione dell'edificio di Moiano, sede della scuola media «Filippo Caulino» di Vico Equense è stata oggetto di indagine da parte del sovrintendente scolastico regionale per la Campania per accertare le condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e di idoneità dei locali.

L'ispettore incaricato ha riferito che durante il sopralluogo effettuato erano in corso, al primo piano dello stabile, occupato dalla scuola media, lavori di rifacimento degli impianti elettrici, per ricondurli a norma, mentre erano stati già sostituiti i termosifoni, risultati insufficienti.

La preside dell'istituto, che in passato aveva lamentato carenze strutturali e funzionali dell'edificio, si è dichiarata soddisfatta per l'avvenuto inizio dei lavori e per gli ulteriori interventi promessi.

Carenze igienico-sanitarie e di sicurezza dei locali sono state riscontrate al piano terra dell'edificio che ospita classi di scuola elementare e uffici del secondo circolo didattico.

Secondo quanto riferito dalla direttrice didattica sembra che le autorità comunali, che sono state in passato più volte interessate, si siano ultimamente mostrate disponibili a risolvere detti problemi.

Si desidera, comunque, assicurare che questa amministrazione ha già sollecitato l'ente locale a porre in essere ogni iniziativa per ovviare agli inconvenienti segnalati e non mancherà di seguire ulteriormente la questione affinché tutto l'edificio possa essere al più presto reso idoneo.

In merito poi alle notizie richieste circa la costruzione della scuola, la ditta appaltatrice, le spese sostenute, i collaudi effettuati, si allega copia della nota del 12 gennaio 1996 con la quale il comune di Vico Equense riferisce al riguardo.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
LOMBARDI

(15 aprile 1996)



Con riferimento alle notizie richieste, con il foglio indicato a margine, relativo alla interrogazione parlamentare in oggetto, si riportano qui di seguito tutti gli interventi eseguiti nel plesso scolastico in questione a partire dalla costruzione dell'edificio fino alla data odierna, con indicazione degli estremi del contratto d'appalto, della ditta esecutrice, del nominativo del progettista, del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo.

### ELENCO LAVORI

#### 1) *I lotto - Lavori di costruzione*

L'intervento riguarda la costruzione del rustico dell'edificio.

Progettista: arch. Enrico Petti, via del parco Margherita, 4 - Napoli; impresa esecutrice: geom. Capozzi Gennaro, via A. Volta, 34 - C/ Mare di Stabia; contratto d'appalto: del 29 settembre 1978, rep. n. 77; importo lavori: lire 245.350.080; direzione lavori: ing. Francesco Saverio Fiodo, via Fuorimura P/co Tasso - Sorrento; arch. Amelia Caivano, via Fontanelle - Vico Equense; ingegnere capo: ing. Roberto De Rosa, via G. Serra, 65 - Napoli.

#### 2) *Variante*

La variante consiste nell'integrazione del progetto originario con altri interventi non previsti e con la variazione di partite di lavori. Essa riguarda principalmente la discesa delle grondaie e i materiali utilizzati per la sistemazione del vuoto del vano ascensore.

Progettisti: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; impresa esecutrice: geom. Capozzi Gennaro; contratto d'appalto: atto di sott. n. 281 del 30 dicembre 1980 relativo al contr. n. 77 del 29 settembre 1978; importo lavori: minore spesa rispetto a quella del contratto principale di lire 13.171.157; direzione lavori: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; ingegnere capo: ing. Roberto De Rosa.

#### 3) *Lavori di completamento I lotto*

Tali lavori riguardano la rifinitura interna delle aule a quota 11,90, la sistemazione esterna del viale di accesso e la realizzazione degli allacciamenti fognari.

Progettisti: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; impresa esecutrice: geom. Capozzi Gennaro; contratto d'appalto: del 5 agosto 1981, rep. n. 304; importo lavori: lire 189.865.250; direzione lavori: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; ingegnere capo: ing. Roberto De Rosa.

#### 4) *Installazione impianto di riscaldamento*

Progettista: ing. De Leo Francesco, via Nicolò Garzilli, 72 - Napoli; impresa esecutrice: geom. Capozzi Gennaro; contratto d'appalto: del 13 novembre 1982, rep. n. 365; importo lavori: lire 56.875.500; dire-

zione lavori: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; ingegnere capo: ing. Roberto De Rosa.

5) *Variante ai lavori di completamento del I lotto*

La variante riguarda l'assestamento della quantità delle relative partite di lavoro e la variazione di altre partite di lavoro con l'introduzione di nuovi prezzi che però non danno luogo a variazione della spesa.

Progettisti: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; impresa esecutrice: geom. Capozzi Gennaro; contratto d'appalto: atto di sottomissione n. 563 dell'8 giugno 1984 relativo al contratto n. 304 del 5 agosto 1981; importo lavori: non vi è variazione di spesa rispetto all'importo del contratto principale; direzione lavori: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; ingegnere capo: ing. Roberto De Rosa.

6) *Appalto per lavori indifferibili ed urgenti alla scuola media statale della frazione Moiano*

Tale intervento consiste nella realizzazione dell'intonaco su alcune facciate esterne, in lavori di impermeabilizzazione dei parapetti, nell'apposizione di cancello e in lavori di tinteggiatura esterna.

Progettisti: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; impresa esecutrice: geom. Capozzi Gennaro; contratto d'appalto: del 28 novembre 1984, rep. n. 589; importo lavori: lire 32.362.875; direzione lavori: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; ingegnere capo: ing. Roberto De Rosa.

7) *Lavori di somma urgenza per l'agibilità della scuola media della frazione Moiano*

Tale intervento comprende la chiusura provvisoria a quota 8,60 a lato palestra, la rifinitura delle scale, l'apposizione di infissi e maniglioni antipanico, l'apposizione di ringhiere, opere di intonaco, di tinteggiatura, di pavimentazioni, rivestimenti e l'impianto elettrico per consentire l'agibilità della aule.

Progettisti: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; impresa esecutrice: geom. Capozzi Gennaro; contratto d'appalto: del 27 ottobre 1987, rep. n. 723; importo lavori: lire 184.500.000; direzione lavori: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; ingegnere capo: ing. Roberto De Rosa.

8) *Variante all'intervento di somma urgenza per l'agibilità della scuola media della frazione Moiano*

La variante consiste nella realizzazione di ulteriori interventi di completamento non previsti nel contratto n. 723/87 con l'introduzione di nuovi prezzi riguardanti principalmente l'impianto elettrico e la installazione dell'impianto contro le scariche atmosferiche nonché le rifiniture interne.

Progettisti: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; impresa esecutrice: geom. Capozzi Gennaro; contratto d'appalto: atto di

sottomissione n. 861 del 24 settembre 1988 al contratto n. 723 del 27 ottobre 1987; Importo lavori: lire 14.817.568; direzione lavori: ing. Francesco Saverio Fiodo, arch. Amelia Caivano; ingegnere capo: ing. Roberto De Rosa.

9) *Lavori di completamento e di adeguamento funzionale e normativo della scuola media «F. Caulino»*

Progettista: ing. Francesco Coppola, via Luigi Avellino - Vico Equense; impresa esecutrice: F.lli Arrichiello Costruzione srl; amministratore: Antonio Arrichiello, nato a Pomigliano d'Arco il 25 ottobre 1955 con sede Pomigliano d'Arco, via Principi di Piemonte, 220; contratto d'appalto: del 30 settembre 1993, rep. n. 27; importo lavori: lire 6.626.249.109; direzione lavori: ing. Francesco Coppola; ingegnere capo: ingegnere capo del comune.

10) *Variante ai lavori di cui contratto n. 27 del 30 settembre 1993*

La variante riguarda l'estensione dei lavori di adeguamento funzionale e normativo anche dei locali posti a quota 8,60 non previsti nell'appalto principale.

Progettista: ing. Francesco Coppola; impresa esecutrice: F.lli Arrichiello Costruzione srl; contratto d'appalto: del 2 giugno 1994, rep. n. 27 del 30 settembre 1993; importo lavori: lire 187.874.702; direzione lavori: ing. Francesco Coppola; ingegnere capo: ingegnere capo del comune.

11) *Lavori sostituzione della pavimentazione dei locali a quota 11,90 scuola media «F. Caulino»*

Progettista: ing. Francesco Coppola; impresa esecutrice: Cavedil snc di Giovanni Cavaliere nato a Furore (Salerno) il 1° gennaio 1922, con sede in Portici alla via Diaz, 101; contratto d'appalto: del 15 settembre 1994, rep. n. 181; importo lavori: lire 64.425.916; direzione lavori: ing. Francesco Coppola; ingegnere capo: ingegnere capo del comune.

12) *Lavori di adeguamento funzionale e normativo - Locale mensa - Scuola media «F. Caulino» - Utilizzazione somme residue*

Progettista: ing. Francesco Coppola; impresa esecutrice: Buonocore Giovanni, via Badessa, 8 - Vico Equense; contratto d'appalto: in forma commerciale delibera di giunta municipale n. 269 del 23 marzo 1995 - Rep. n. 105 del 20 aprile 1995; importo lavori: lire 30.499.276; direzione lavori: ing. Francesco Coppola; ingegnere capo: ingegnere capo del comune; nota: i lavori non sono ancora ultimati in quanto è intervenuta variante in corso di opera approvata con delibera del commissario straordinario n. 140 del 25 settembre 1995.

Per i detti interventi esiste agli atti la documentazione di seguito indicata relativa al collaudo delle opere ed alla certificazione della regolare esecuzione.

1 - Certificato di collaudo ing. Giuseppe De Martino del 24 maggio 1983 relativo alla realizzazione delle strutture in cemento armato dell'edificio.

2 - Certificato di collaudo a firma dell'arch. prof. Francesco Parlato e dell'ing. Carlo Petrunaro del 30 settembre 1983 relativo ai lavori appaltati alla ditta Capozzi con contratto n. 77 del 29 settembre 1978.

3 - Certificato di regolare esecuzione redatto dai direttori dei lavori ing. Francesco Saverio Fiodo e arch. Amelia Caivano in data 9 aprile 1987 relativo ai lavori appaltati alla ditta Capozzi Gennaro con contratto n. 365 del 14 novembre 1982.

4 - Certificato di regolare esecuzione in data 21 giugno 1990 a firma dei direttori ing. Francesco Saverio Fiodo e arch. Amelia Caivano approvato con delibera di giunta municipale n. 136 dell'8 marzo 1991 relativo ai lavori appaltati alla ditta Capozzi Gennaro con contratto n. 723 del 27 ottobre 1987.

5 - Certificato di collaudo arch. Salvatore Dubbioso del 28 luglio 1994 relativo alla struttura in cemento armato realizzata dalla ditta F.lli Arrichiello con contratto n. 27 del 30 settembre 1993.

6 - Certificato di regolare esecuzione del 12 giugno 1995 a firma del direttore dei lavori ing. Francesco Coppola relativo ai lavori eseguiti dalla ditta F.lli Arrichiello affidati con contratto d'appalto n. 27 del 30 settembre 1983 e successivo contratto aggiuntivo n. 151 del 2 giugno 1994 ed atto di sottomissione del 7 gennaio 1994 approvato con delibera di giunta municipale n. 201 del 3 marzo 1994.

7 - Certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori ing. Francesco Coppola del 16 gennaio 1995 relativo ai lavori affidati alla ditta Cavedil con contratto n. 181 del 15 settembre 1994.

Da ricerca effettuata presso l'ufficio ragioneria è risultato che per le competenze tecniche sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

1) mandato n. 1042/79 - Per progettazione scuola media Moiano, arch. Petti Enrico, lire 13.118.290;

2) mandato n. 510/79 I SAL - Costruzione scuola media Moiano + comp. tecniche, ing. Francesco Saverio Fiodo, lire 1.083.000, arch. Amelia Caivano, lire 1.083.000;

3) mandato n. 499/79 - Progettazione scuola media Moiano, arch. Petti Enrico, lire 27.608.925;

4) mandato n. 908/80 - Competenze tecniche 2 e 3 rate lavori costruzione scuola media Moiano, arch. Amelia Caivano, lire 2.200.200, ing. Francesco Saverio Fiodo, lire 2.200.200;

5) mandato n. 907/80 - 4° SAL scuola media + competenze tecniche, arch. Amelia Caivano, lire 1.158.810, ing. Francesco Saverio Fiodo, lire 1.158.810;

6) mandato n. 790/81 - 5° SAL + competenze tecniche per direzione lavori, ing. Francesco Saverio Fiodo, lire 3.795.000, arch. Amelia Caivano, lire 3.795.000;

7) mandato n. 546/81 - Competenze tecniche per progettazione scuola media Moiano, arch. Enrico Petti, lire 3.367.000;

8) mandato n. 221/82 - Lavori costruzione edificio scolastico Moiano + comp. tecniche 1° SAL, ing. Roberto De Rosa, lire 1.101.700;

9) mandato n. 489/82 - Lavori costruzione scuola media Moiano I lotto 3° SAL + comp. tecniche, ing. Roberto De Rosa, lire 4.876.000;

10) mandato n. 487/82 - Restituzione decimi e competenze tecniche scuola media Moiano, ing. Francesco Saverio Fiodo, lire 3.248.750, arch. Amelia Caivano, lire 3.248.750;

11) mandato n. 456/82 - 2° e 3° SAL scuola media Moiano + comp. tecniche, ing. Roberto De Rosa, lire 1.733.050, ing. Francesco Saverio Fiodo, lire 3.289.000, arch. Amelia Caivano, lire 3.289.000;

12) mandato n. 1412/85 - Per progettazione e direzione lavori di rivestimento intonaci e divisori alla scuola media di Moiano, ing. Francesco Saverio Fiodo, lire 2.902.740, arch. Amelia Caivano, lire 2.902.740;

13) mandato n. 1445/85 - Parcella lavori di rivestimento con intonaco e divisori scuola media Moiano (ingegnere capo), ing. Roberto De Rosa, lire 1.078.426;

14) mandato n. 756/84 - Collaudo scuola media Moiano - arch. Parlato Francesco, lire 580.000;

15) mandato n. 406/85 - Collaudo statico scuola media Moiano. ing. Giuseppe De Martino, lire 660.000;

16) mandato n. 679/87 - Lavori di costruzione scuola media Moiano - Competenze professionali per 5° SAL, arch. Amelia Caivano, lire 1.033.365, arch. Francesco Saverio Fiodo, lire 1.033.365;

17) mandato n. 1426/88 - Competenze professionali per progettazione e direzione lavori 1° SAL scuola media Moiano, arch. Amelia Caivano, lire 15.951.560;

18) mandato n. 1509/88 - (idem n. 17), ing. Francesco Saverio Fiodo, lire 15.951.560;

19) mandato n. 254/90 - Competenze professionali scuola media Moiano 2° SAL, arch. Amelia Caivano, lire 5.378.435;

20) mandato n. 666/90 - Prestazioni professionali lavori di somma urgenza scuola media Moiano - 2° SAL, ing. Francesco Saverio Fiodo, lire 5.378.440;

21) mandato n. 1137/94 - Saldo progettazione scuola media Caulino, ing. Francesco Saverio Fiodo, lire 16.622.920, arch. Amelia Caivano, lire 16.622.920, ing. Francesco Coppola, lire 16.622.920;

22) mandato n. 660/95 - Acconto parcella ing. Coppola lavori 3° SAL scuola media Caulino-Moiano, ing. Francesco Coppola, lire 80.087.295.

*N.B.* - Le competenze liquidate all'arch. Caivano e all'ing. Fiodo con il mandato n. 1137/94 riguardano una progettazione non messa in esecuzione in quanto sostituita con altra progettazione dell'ing. Francesco Coppola.

Nel merito di quanto riscontrato in occasione dell'accertamento dall'ASL n. 5 nell'ottobre 1995, a mezzo dell'ing. Fabbrocino, richiamato nell'interrogazione parlamentare in oggetto, si riferisce che le osservazioni sulle determinazioni del predetto ispettore ing. Fabbrocino sono state controdedotte dal commissario straordinario, dott.ssa Valente, con la nota n. 26197 del 3 novembre 1995 che ad ogni buon fine si allega in copia. Inoltre, la scuola era fornita di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, di cui si allega copia. Attualmente, essendo stati eseguiti i

lavori di adeguamento, è stato richiesto al comando provinciale dei vigili del fuoco il certificato definitivo con nota n. 27297 del 18 novembre 1995 di cui si allega copia.

Tanto si doveva.

**DE NOTARIS.** - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che fino all'ordinanza ministeriale del 29 dicembre 1994 per l'insegnamento della dattilografia, del calcolo a macchina, della stenografia negli istituti superiori occorre l'abilitazione nelle classi A022, A089, A117 ed il diploma di scuola superiore;

che con la nuova ordinanza le classi di concorso sono la 075a (steno-dattilo) e 076a (trattamento testi-computer-contabilità);

che negli istituti tecnici è possibile insegnare con la vecchia abilitazione mentre negli istituti professionali serve la 076a per accedere alla quale è previsto il possesso del diploma di ragioneria, di perito contabile, di segretario di amministrazione;

considerato:

che per gli insegnanti di ruolo la situazione è stata sanata;

che ancora esistono molti insegnanti precari in possesso della vecchia abilitazione, che oggi non potrebbero più insegnare;

che alcuni provveditorati agli studi hanno avuto, nel merito, comportamenti realistici,

si chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione intenda considerare idonei ai diversi insegnamenti in oggetto gli abilitati con le vecchie abilitazioni ed applicare la nuova normativa per coloro che in futuro accederanno ai nuovi concorsi o ai nuovi corsi abilitanti.

(4-07934)

(1° febbraio 1996)

**RISPOSTA.** - Si risponde all'interrogazione parlamentare 4-07934, con la quale si chiede in sostanza che per l'insegnamento, negli istituti professionali, delle discipline comprese nella nuova classe di concorso 076/A, siano considerate valide le abilitazioni conseguite a norma del precedente ordinamento, relativamente alle ex classi A022, A089 e A117.

Al riguardo si ricorda, anzitutto, che le tre classi di concorso dianzi citate (attinenti agli ex insegnamenti della stenografia, della dattilografia e delle tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina) sono state unificate, come si rivela anche nell'interrogazione in oggetto, nell'unica classe di concorso 75/A a seguito delle innovazioni apportate con il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, con il quale il Ministero ha dato applicazione ai criteri di economicità e di snellimento delle procedure concorsuali, fissati dal decreto legislativo n. 35 del 1993.

Di conseguenza, le abilitazioni già possedute nelle classi di concorso come sopra unificate sono state dichiarate corrispondenti all'abilitazione relativa all'attuale classe 75/A.

Con lo stesso decreto ministeriale n. 334 del 1994 è stata poi istituita - per le nuove discipline («laboratorio trattamento testi, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali» e «laboratorio di economia

d'azienda», impartite tutte negli istituti professionali) - una nuova, apposita classe di concorso, la 76/A.

L'istituzione di questa nuova classe ha trovato giustificazione nell'esigenza di qualificare - nel superiore interesse dell'utenza scolastica - le nuove discipline in un'area riservata, per la quale potessero essere previsti specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado (e non generici diplomi di maturità come per la stenografia e la dattilografia).

Ovviamente, per tale nuova classe di concorso (76/A), in quanto riferita ad insegnamenti non previsti dal preesistente ordinamento, si rende necessaria una specifica abilitazione, da conseguire secondo le consuete procedure concorsuali.

Le innovazioni nella fattispecie apportate con il citato decreto ministeriale n. 334 del 1994 non hanno determinato inconvenienti sostanziali per il personale di ruolo, nei confronti del quale non si è proceduto ad una riconversione in senso tecnico, bensì all'applicazione della procedura prevista dall'articolo 482 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che disciplina, com'è noto, il passaggio ad altra classe di concorso dei docenti di ruolo coinvolti in modifiche di ordinamento.

Problemi sussistono in effetti, come si osserva nell'interrogazione, per i docenti non di ruolo ai quali, nonostante ogni migliore predisposizione, non può tuttavia essere consentita la partecipazione ai corsi di riconversione con valore abilitante, tenuto conto che la vigente normativa prevede l'organizzazione di tali corsi soltanto per il personale di ruolo. Gli interessati, ad ogni modo, ove in possesso dei requisiti prescritti, potranno partecipare ai corsi previsti dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e dall'articolo 1 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 118.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

LOMBARDI

(15 aprile 1996)

---

GEI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nei giorni 28 e 29 aprile 1996 sono state fissate le elezioni per il rinnovo dei consigli scolastici distrettuali e provinciali;

che tali elezioni coincidono con la fase finale dell'anno scolastico, in un momento di particolare impegno dell'attività scolastica e parascolastica in concomitanza di festività come il 25 aprile e il 1° maggio, che possono favorire vacanze e scarsa affluenza alle urne;

che tali elezioni sono già state rinviate in precedenza con la motivazione che nell'ambito della delega attribuita al Governo si sarebbe proceduto a riformare gli organi scolastici territoriali;

che erano state date assicurazioni su una riforma degli organismi in questione per dotarli di maggiori spazi operativi e disponibilità finanziarie;

che lo stesso coordinamento nazionale dei distretti scolastici ha protestato decisamente avverso la mancata riforma e l'indizione di elezioni in tale situazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda sospendere le elezioni in questione e procedere tempestivamente alla riforma degli organi scolastici territoriali, utilizzando la relativa delega.

(4-08085)

(13 febbraio 1996)

**RISPOSTA.** - Con riferimento all'interrogazione parlamentare 4-08085, si premette che il Ministero non ha mancato di tenere conto delle argomentazioni addotte nell'interrogazione medesima, circa l'opportunità di rinviare ad altra data lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli scolastici, distrettuali e provinciali, già previste per il 28 e il 29 aprile 1996.

Infatti, nel contesto delle disposizioni urgenti, ultimamente emanate con il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 118, per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica, è stata prevista anche la proroga di durata in carica dei succitati organi fino alla data del 31 dicembre 1996.

Di conseguenza, specifiche istruzioni per la sospensione della procedura elettorale già avviata sono state fornite agli operatori scolastici periferici con la circolare, via fax, n. 108/1361 del 13 marzo 1996, con la quale si è fatto riserva di comunicare, con un successivo provvedimento, la data di svolgimento delle votazioni di cui trattasi.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

LOMBARDI

(15 aprile 1996)

---

**MATTEJA.** - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che nella legge finanziaria per il 1996 sono state introdotte disposizioni mirate ad attivare «corsi di durata annuale per il conseguimento dell'abilitazione» all'insegnamento;

considerato:

che la norma appare di difficile interpretazione e contiene alcune incongruenze che potrebbero causare, nel prossimo futuro, disparità di trattamento senza raggiungere i fondamentali obiettivi di efficienza e trasparenza tanto spesso invocati;

che è infatti previsto che ai suddetti corsi possano partecipare «i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995», senza considerare che in questo modo verrebbero automaticamente esclusi tutti coloro che sono stati nominati dai capi d'istituto o che risiedono in province nelle quali le nomine sono state programmate dai provveditorati a partire dal 3 gennaio 1996;

che la semplice presenza in servizio alla data del 1° gennaio 1996 non implica evidentemente particolari benemerienze potendo essere, al limite, frutto di circostanze fortunate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare per garantire che nell'applicazione delle disposizioni in esame si



tenga conto delle particolarità introdotte dal nuovo contratto della scuola, così da premiare la professionalità e la preparazione del personale anzichè prendere in considerazione elementi esclusivamente formali.

(4-07847)

(30 gennaio 1996)

**RISPOSTA.** - In merito all'interrogazione parlamentare 4-07847 si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante, non ha mancato di adoperarsi affinché la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 27 e 28) della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianità, non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, è stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1.

Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* recante la stessa data, è stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
LOMBARDI

(15 aprile 1996)

**PAPPALARDO, STEFANO.** - *Al Ministro della pubblica istruzione.* -  
Premesso:

che il comma 28 dell'articolo 1 della legge finanziaria, approvata il 22 dicembre 1995, indica i criteri di ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per i docenti non di ruolo;

che lo stesso comma fra l'altro recita: «sono ammessi (ai corsi) i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995»;

che, pur essendo in molti a possedere il requisito dei 360 giorni di servizio prestato, solo una minima parte dei docenti precari si trova però nella condizione di essere in servizio all'entrata in vigore della legge, anche perchè diversi presidi hanno provveduto a licenziare già prima delle festività natalizie, per riassumere poi a partire dall'8 gennaio;

che, così formulata, la legge garantisce la frequenza ai corsi abilitanti ai docenti precari quasi esclusivamente delle scuole private (che non sono sospesi dal servizio durante le festività, nè al termine delle attività didattiche) e penalizza quelli delle scuole pubbliche,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con la massima urgenza, predisponendo una circolare esplicativa con la quale venga affermata una interpretazione non letterale e restrittiva del requisito della presenza in servizio alla data di entrata in vigore della legge di cui sopra, ad evitare che l'ammissione ai corsi abilitanti sia decisa dal caso e non dall'attività effettivamente prestata e che si producano dunque inique discriminazioni fra i docenti precari, taluni dei quali hanno ormai acquisito, sia pure in maniera discontinua, un'esperienza decennale di insegnamento.

(4-07776)

(25 gennaio 1996)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare 4-07776, si fa presente che questo Ministero, ai fini di evitare disparità di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui hanno fatto riferimento gli onorevoli interroganti, non ha mancato di adoperarsi affinché la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 27 e 28) della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianità, non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, è stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1.

Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* recante la stessa data, è stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
LOMBARDI

(15 aprile 1996)

TAMPONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la legge n. 549 del 28 dicembre 1995 di accompagnamento alla finanziaria stabilisce al comma 27 dell'articolo 1 che «nel quadro delle finalità di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata

d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado...»;

che la medesima legge n. 549 del 1995 al comma 28 precisa che «ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995»;

che la data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 è il 1° gennaio 1996 e pertanto a tale data i docenti non di ruolo che aspirano ad essere ammessi ai suddetti corsi devono trovarsi in servizio;

che in attesa della pubblicazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in scuole ed istituti di istruzione secondaria, licei artistici ed istituti d'arte per il triennio 1995-98, e conseguentemente delle relative graduatorie d'istituto, i presidi, in virtù dell'articolo 20, comma 8, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 1994 possono conferire le nomine di supplenti agli aventi diritto sulla base delle graduatorie del triennio precedente «fino a nomina del provveditore o a pubblicazione delle nuove graduatorie»;

che la pubblicazione delle suddette graduatorie provinciali definitive sarebbe dovuta avvenire, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 1994, entro il 10 luglio 1995;

che nella provincia di Sassari le graduatorie provinciali sono state pubblicate il 18 dicembre 1995 con oltre cinque mesi di ritardo rispetto alla data stabilita dall'ordinanza ministeriale citata, e ciò ha comportato lo slittamento delle nomine annuali da parte del provveditore agli studi di Sassari a data successiva all'inizio delle vacanze natalizie (22 dicembre);

che in numerosi istituti della provincia di Sassari i presidi, in forza di una discutibile interpretazione dell'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale citata e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, hanno revocato le nomine conferite (o più precisamente risolto i contratti di lavoro precedentemente stipulati) a partire dalla data del 22 dicembre 1995;

che tale situazione pone di fatto i docenti sospesi dal servizio nelle condizioni di non poter essere ammessi ai corsi di abilitazione introdotti con la legge n. 549 del 1995, in quanto verrebbe a mancare uno dei requisiti richiesti, e cioè essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 1996); ciò si verificherebbe anche in quei casi in cui le nomine siano state effettuate dal provveditore agli studi di Sassari durante le festività natalizie, in quanto esse hanno efficacia solo alla ripresa della attività didattica e quindi alla effettiva presa di servizio dei docenti interessati;

considerato:

che la decisione dei presidi di revocare le nomine discende probabilmente da una forzata od erronea interpretazione delle norme vigenti e contro di essa gli interessati stanno ricorrendo nelle sedi competenti;

che anche qualora la decisione dei presidi di revocare le nomine fosse legittima essa consegue al notevole ritardo (oltre cinque mesi) con il quale il provveditorato agli studi di Sassari ha pubblicato le graduato-

rie definitive degli aspiranti supplenti, non potendo così procedere alle nomine annuali di propria competenza a tempo debito, e cioè ben prima delle festività natalizie, come sarebbe di regola dovuto avvenire e come è di fatto avvenuto nella stragrande maggioranza dei provveditorati agli studi delle altre province italiane;

che tale decisione priva centinaia di docenti non di ruolo della possibilità di partecipare ai corsi abilitanti istituiti con la legge n. 549 del 1995, non in forza della mancanza dei requisiti soggettivi richiesti, ma a causa delle inadempienze e dei ritardi degli organismi preposti;

che tale situazione che riguarda la provincia di Sassari potrebbe essersi verificata anche in altre province italiane qualora le scadenze stabilite dalla ordinanza ministeriale n. 371 del 1994 non fossero state rispettate;

che ciò introduce una inaccettabile discriminazione e disparità di trattamento tra cittadini italiani aventi i medesimi diritti e le cui condizioni di partenza verrebbero così ingiustamente sfalsate per la inadeguatezza o inefficienza della pubblica amministrazione, con palese contraddizione tra l'altro con lo spirito della legge n. 549 del 1995 che all'articolo 1, commi 27 e 28, istituendo i corsi di abilitazione vuole introdurre uno strumento attraverso il quale sanare la situazione di precariato in cui lavorano migliaia di docenti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure il Presidente del Consiglio e il Ministro della pubblica istruzione intendano adottare per far fronte alla situazione precedentemente descritta;

se non ritengano indispensabile decretare con urgenza gli opportuni correttivi che si rendano necessari per superare questa condizione in cui si troverebbero centinaia di docenti della provincia di Sassari e chissà quanti di altre province dove provveditori e presidi avessero ritenuto di comportarsi in analoga maniera e ristabilire così quella condizione di pari opportunità che è doveroso garantire a tutti i cittadini della Repubblica.

(4-07461)

(10 gennaio 1996)

RISPOSTA. - Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri all'interrogazione parlamentare 4-07461, si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante, non ha mancato di adoperarsi affinché la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 27 e 28) della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescitta anzianità, non siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni per il tempestivo svolgimento dei corsi, è stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1.

Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* recante la stessa data, è stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
LOMBARDI

(15 aprile 1996)

---

